

TRIBUNALE DI ANCONA
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012
(Composizione crisi da Sovraindebitamento).

§§§§

I sottoscritti Sig.ri Alberto SANTOLINI, C.F. [REDACTED], nato a Macerata il [REDACTED] e Daniela Lazzari, [REDACTED] nata a [REDACTED] entrambi residenti alla [REDACTED] rappresentati e difesi, per procura allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c., dall'Avv. Giorgia Camerata (C.F. [REDACTED]) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ancona (AN), Corso G. Matteotti 8 e dall'Avv. Silvia Armati (C.F. [REDACTED]) le quali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 cpc (così come modificati dalla L. n. 80/2005), dichiarano di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazione di cancelleria, inerente il presente giudizio, all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgia.camerata@pec-ordineavvocatiancona.it e silviaarmati@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06.92090567.

I ricorrenti chiedono che venga concessa la visibilità del fascicolo telematico al gestore della crisi nominato Avv. Jacopo Morico, [REDACTED] con studio professionale ad Ancona in Via Astagno 3 (P.E.C.: jacopo.morico@pec-ordineavvocatiancona.it – FAX: 071/205356).

premesse che

1. Gli istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
2. I Sig.ri Alberto Santolini e Daniela Lazzari sono coniugati in regime di comunione dei beni;
3. Sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della L. 3/2012, in quanto gli istanti:
 - non hanno mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;
 - non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

- hanno fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
4. Gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
 5. Tale squilibrio trova le sue radici nella crisi economica globale che ha avuto inizio e sviluppo a far data dall'anno 2008, oltre che a fattori negativi di carattere soggettivo. Il sig. Santolini ha sempre lavorato come operaio specializzato metalmeccanico, prima quale apprendista, poi lavoratore dipendente e quindi imprenditore in proprio nella veste di legale rappresentante della società artigiana Essetre di Scoppa e F.lli Santolini s.n.c. (successivamente trasformata in s.r.l.), che si occupava quasi esclusivamente della realizzazione delle strutture in metallo di cui alla costruzione di immobili. Anche la Sig.ra Lazzari lavorava come impiegata per la stessa Essetre. L'impresa, inizialmente solida e con importanti commesse, a far data dagli anni 2010/2011, ha subito il mancato pagamento di una serie di fatture per alcune centinaia di migliaia di euro. Ciò ha comportato il blocco del sistema di anticipazione delle fatture, la conseguente impossibilità dell'acquisto di materie prime e attrezzature, le richieste di rientro e pagamento da parte del Sistema Bancario e quindi – di fatto – la crisi della società e conseguentemente la perdita del lavoro per entrambi gli istanti con impossibilità di far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e degli altri debiti (principalmente garanzie prestate in favore della stessa Essetre);
 6. L'Art. 66 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 rubricato "Procedure familiari", ed entrato in vigore a dicembre 2020, stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando *gli stessi siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune*; nel caso di specie ricorrono entrambe le ipotesi.
 7. Gli istanti al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. 3/2012, si sono rivolti all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona per richiedere la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento (doc. da 1 e 2); In data 25.03.2021 il Referente dell'OCC nominava come gestore l'Avv. Jacopo Morico, [REDACTED] [REDACTED] con studio professionale ad Ancona in Via Astagno 3 (P.E.C.: jacopo.morico@pec-ordineavvocatiancona.it – FAX: 071/205356);

8. A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
 9. Successivamente, in data 19.10.2021, il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, L. 3/2012, qui allegata (doc. 3) ed i relativi documenti allegati;
 10. I ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (doc. da 4 a 11 Crif e Centrale rischi, allegati agli atti);
 11. Il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
 12. I Sig.ri Santolini Alberto e Lazzari Daniela presentano una complessiva posizione debitoria pari a € 358.190,88. Alle predette cifre si sommano le spese di procedura per l'OCC ammontanti ad € 9.867,36 iva inclusa (doc. 12 e 13) e gli onorari per la presente procedura (doc. 14).
 13. I ricorrenti formulano la presente proposta di accordo nel tentativo di salvare l'immobile di proprietà offrendo ai creditori un valore corrispondente a quello di immediato realizzo;
- Tutto ciò premesso, i Sigg.ri Alberto Santolini e Daniela Lazzari, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, previ gli adempimenti di rito

VOGLIA

Disporre l'immediata sospensione – inaudita altera parte- della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 465/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 3 novembre p.v.

VOGLIA

Ammetterli alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 9 e ss della L. 3/2012, secondo la proposta di cui al prosegno del presente atto, corredata dalla relazione attestante la relativa fattibilità del professionista nominato avente funzioni di Gestore della Crisi da sovra indebitamento, Avv. Jacopo Morico.

*** **

Dunque, al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare la pedissequa proposta di accordo, e quindi consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, gli istanti espongono quanto segue:

<u>A. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI</u>

ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Come anticipato nella premessa del presente atto, il *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte* trova le sue radici nella crisi e successiva chiusura dell'attività del Sig. Alberto Santolini (doc. 15), nella quale lavorava come dipendente anche la Sig.ra Lazzari (doc. 16).

Il sig. Santolini ha sempre operato quale operaio specializzato metalmeccanico, prima quale apprendista, poi lavoratore dipendente e quindi imprenditore in proprio nella veste di legale rappresentante della società artigiana Essetre di Scoppa e F.lli Santolini s.n.c. (successivamente trasformata in s.r.l.), che si occupava quasi esclusivamente della realizzazione delle strutture in metallo di cui alla costruzione di immobili; l'attività era piuttosto solida e florida, in virtù della collaborazione con importanti imprese edili della zona della Provincia di Ancona e non solo.

La crisi dell'attività si è determinata negli anni 2010/2011, quando i committenti delle commesse più rilevanti hanno omesso pagamenti per lavori effettuati da Essetre s.r.l. per alcune centinaia di migliaia di euro. Ciò ha comportato il blocco del sistema di anticipazione delle fatture, la conseguente impossibilità dell'acquisto di materie prime e attrezzature, le richieste di rientro e pagamento da parte del Sistema Bancario e quindi – di fatto – la crisi della società.

In quel frangente anche la carente o inadeguata assistenza fornita ai debitori dai professionisti cui si erano rivolti, ha peggiorato la già grave situazione debitoria ed economico-finanziaria venutasi a creare, in particolare quando i sig.ri Santolini e Lazzari si sono determinati, asseritamente dietro consiglio del commercialista e dei funzionari bancari di riferimento, all'accensione di un mutuo fondiario a garanzia di un prestito da socio in favore dell'impresa di famiglia: i ricorrenti hanno quindi riferito che la somma in questione sarebbe stata utilizzata per appianare il debito della società, alla quale però contestualmente sarebbe stata impedita qualsiasi operatività in ordine al ricorso al credito, così impossibilitata alla prosecuzione della propria attività di impresa. La successiva ed inevitabile messa in liquidazione di Essetre s.r.l. (doc. 17) ha coinciso con la costituzione di una nuova impresa artigiana unipersonale facente capo al sig. Alberto Santolini; anche tale impresa tuttavia, non è riuscita ad invertire la cronica tendenza alla mancata riscossione dei corrispettivi per prestazioni effettuate, rivelandosi anche questa un insuccesso imprenditoriale, sino alla cessazione della relativa attività ed alla perdita di ogni capacità reddituale in capo alla coppia dei ricorrenti a cavallo degli anni 2013 - 2014.

È sempre nel 2014 che i sig.ri Santolini e Lazzari, entrambi senza occupazione lavorativa, hanno chiesto ed ottenuto la sospensione del pagamento delle rate dei due mutui contratti con garanzia fornita dall'immobile di residenza. Una volta assunti quali lavoratori dipendenti (Lazzari nel 2015 e Santolini nel 2016), i ricorrenti hanno tentato di contrattare il rientro rateale del debito nei confronti degli istituti di credito, ma la carente assistenza professionale ricevuta, unitamente alle vicende societarie di profonda crisi e le seguenti fusioni ed incorporazioni che hanno coinvolto Banca delle Marche S.p.A. e Carilo S.p.A., avrebbero reso impossibile individuare interlocutori per la comunque non semplice trattativa, impedendo così la ristrutturazione stragiudiziale del debito. Pertanto, nel maggio 2018 è stato dichiarato il fallimento di Essetre s.r.l. in liquidazione (doc. 18) e nel 2019 i ricorrenti hanno appreso che le rispettive posizioni debitorie risultavano essere state affidate a società finanziarie specializzate nel recupero del credito, mentre l'appartamento residenziale dei due, pendenti le procedure di esecuzione immobiliare di cui sopra, veniva posto in vendita all'asta.

A quel punto, pur avendo raggiunto una maggiore stabilità economica, rinegoziare i mutui con la banca era divenuto impossibile perché, da un lato, le azioni esecutive erano già state attivate, ed inoltre perché, oltre al mutuo, si erano accumulati i debiti derivanti dall'attività di impresa.

La situazione personale e patrimoniale degli odierni istanti ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole obbligazioni assunte.

Alla luce dello svolgimento dei fatti in narrazione, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è – pertanto - riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dai Sig.ri Santolini e Lazzari; la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla situazione lavorativa/economica che ha gli istanti.

B. SULLA SOLVIBILITA' DEI PROPONENTI

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempiere alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come gli istanti non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; gli stessi hanno acceso il mutuo ipotecario nel momento in cui entrambi si trovavano in una situazione lavorativa stabile e con introiti capienti per la rata di mutuo. Gli stessi hanno poi successivamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte fintanto che è stato possibile.

Nello specifico sino al 2014 i Sigg.ri Santolini e Lazzari hanno provveduto a pagare regolarmente le rate del mutuo, ed anche successivamente – nonostante le enormi difficoltà-

hanno tentato di porre rimedio ai debiti accumulati con la Banca, senza però riuscire mai a formalizzare un piano di rientro.

Nel 2014 i sig.ri Santolini e Lazzari, entrambi senza occupazione lavorativa, hanno chiesto ed ottenuto la sospensione del pagamento delle rate dei due mutui contratti con garanzia fornita dall'immobile di residenza.

Una volta assunti quali lavoratori dipendenti (Lazzari nel 2015 e Santolini nel 2016), i ricorrenti hanno tentato di contrattare il rientro rateale del debito nei confronti degli istituti di credito, ma la carente assistenza professionale ricevuta, unitamente alle vicende societarie di profonda crisi e le seguenti fusioni ed incorporazioni che hanno coinvolto Banca delle Marche S.p.A. e Carilo S.p.A., avrebbero reso impossibile individuare interlocutori per la comunque non semplice trattativa, impedendo così la ristrutturazione stragiudiziale del debito.

A ciò deve aggiungersi che i sig.ri Santolini e Lazzari hanno ottenuto la possibilità di accedere ai c.d. "saldo e stralcio" ex Legge n. 145/2018 e "rottamazione ter" ed D.L. n. 119/2018 per sanare le pendenze con Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 19). In ordine a tali due ultime iniziative, risulta che, quanto alla prima, tutte le rate sono state pagate dai debitori (salvo le due sospese causa emergenza sanitaria), mentre, in ordine alla seconda, ogni rata sino ad oggi è stata corrisposta e l'ultima programmata è quella del maggio 2023.

Inoltre, si ritiene di dover tener conto dell'incontrovertibile constatazione secondo cui i debiti accumulati dagli istanti sono strettamente legati alle esigenze primarie di vita (ad esempio il pagamento del mutuo) ed all'attività imprenditoriale svolta dal Sig. Santolini nel tentativo di assicurare il sostentamento economico alla propria famiglia.

C. SULLA SITUAZIONE DEI PROPONENTI

C.1 Sulla situazione personale e reddituale dei proponenti

Gli istanti sono coniugati in regime di comunione dei beni ed hanno due figlie entrambe maggiorenni ma tuttora a carico dei genitori (doc. 20).

Il Sig. Alberto Santolini attualmente lavora alle dipendenze della CMP SRL (doc. 21) dal novembre 2019 come operaio assemblatore con contratto a tempo indeterminato. Percepisce redditi annuali come da schema che segue (doc. 22- 23):

SANTOLINI	REDDITO LORDO ANNUO	IRPEF	ADD.LE REG.LE	ADD.LE COM.LE	REDDITO NETTO	MEDIA
2017	18.862,00	4.406,00	239,00	115,00	14.102,00	
2018	25.538,00	6.209,00	341,00	162,00	18.826,00	
2019	26.654,00	6.594,00	363,00	172,00	19.525,00	
2020	23.731,00	3.467,00	318,00	289,00	19.657,00	

TOTALE					72.110,00	18.027,50
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------

La Sig.ra Daniela Lazzari lavora con contratti a tempo determinato rinnovati dal 2015 sino ad oggi, e lavora alle dipendenze della INNESTI LEOPARDI SRL società agricola (doc. 24). Percepisce redditi annuali come da schema che segue (doc. 25 -26):

LAZZARI	REDDITO LORDO ANNUO	IRPEF	ADD.LE REG.LE	ADD.LE COM.LE	REDDITO NETTO	MEDIA
2017	13.473,00	3.099,00	166,00	81,00	10.127,00	
2018	13.703,00	3.152,00	169,00	82,00	10.300,00	
2019	14.434,00	3.320,00	178,00	91,00	10.845,00	
2020	15.514,00	2.030,00	198,00	161,00	13.125,00	
TOTALE					44.397,00	11.099,25

C.2 Sulla situazione patrimoniale dei proponenti

Immobili:

Il patrimonio immobiliare dei proponenti è costituito principalmente dall'appartamento cointestato sito in Via Einaudi 20 a Osimo (AN – cap 60027) periziato dal CTU del Tribunale di Ancona nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare in € 147.212,00 (doc. 27). Il prezzo base d'asta al prossimo esperimento è pari ad € 82.806,75 (doc. 28).

Oltre all'appartamento vi è un garage cointestato sito in Via Einaudi 20 a Osimo (AN – cap 60027); anche questo immobile è stato periziato dal CTU del Tribunale di Ancona nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare in € 12.368,00 (doc. 27). Il prezzo base d'asta al prossimo esperimento € 8.707,00 (doc. 28).

Beni mobili registrati:

Il Sig. Alberto Santolini è intestatario dell'autovettura DaimlerChrysler tg. CR551FG (del 2004) (doc. 29) La Sig.ra Lazzari è intestataria dell'autovettura Hyundai ATOS Tg. [REDACTED] (del 2000) e del ciclomotore Piaggio Vespa [REDACTED] (del 1986) (doc. 30).

Beni mobili:

Gli istanti hanno beni mobili consistenti negli arredi della casa familiare il cui valore è stimato in € 1.000,00 rientranti tra i beni impignorabili.

La Sig.ra Lazzari è intestataria di un conto corrente Banco Posta [REDACTED] sul quale viene versato lo stipendio e con un modesto attivo (doc. 31). Il Sig. Santolini è titolare

di una carta prepagata HYPE sul quale viene versato lo stipendio e con un modesto attivo.

D. SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI PROPONENTI

D1) DEBITI PREESISTENTI ALLA PROCEDURA

ALBERTO SANTOLINI: Il Sig. Alberto Santolini ha una complessiva posizione debitoria pari a € 362.414,45 oltre ai costi dell'OCC e della presente procedura.

I debiti sono così ripartiti:

DEBITI PRIVILEGIATI:

1) FEDAIA SPV (mutuo fondiario prima casa ex CARILO)

Il Sig. Alberto Santolini è debitore della Fedaia SPV dell'importo di € 117.043,07 (doc. 32) in forza di contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con Banca Marche (doc. 33). Il mutuo era stato richiesto per acquistare la casa di Via Einaudi 20 a Osimo da adibire a casa di abitazione del nucleo familiare. Il Sig. Santolini è inoltre debitore nei confronti del medesimo istituto della somma di € 31.133,78 in via chirografaria, come da precisazione del credito.

La Banca Marche ha ceduto il proprio credito alla Fedaia SPV che ha promosso l'esecuzione immobiliare R.G.E. 465/2015 tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 3 novembre p.v. (doc. 28). Le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare sono state stimate in € 10513,37 tenuto conto delle spese note sino al momento della redazione del presente atto (doc. 33b). Dette spese verranno poste in prededuzione nella procedura.

2) Agenzia delle entrate Riscossione

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo pari ad € 15.032,70.

Il Sig. Santolini ha ottenuto la possibilità di accedere ai c.d. "saldo e stralcio" ex Legge n. 145/2018 e "rottamazione ter" ed D.L. n. 119/2018. In ordine a tali due ultime iniziative, risulta che, quanto alla prima, tutte le rate sono state pagate (salvo le due sospese causa emergenza sanitaria), mentre, in ordine alla seconda, ogni rata sino ad oggi è stata corrisposta e l'ultima programmata è quella del maggio 2023 (doc. 19).

3) JULIET (mutuo ipotecario per garanzie prestate in favore di Essetre)

Il Sig. Alberto Santolini è debitore della JULIET dell'importo di € 45.000,00 in forza di contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato con UBI poi ceduto a CARILO ed infine

ceduto a JULIET (doc. 34). Detto importo era stato richiesto per fornire liquidità alla ESSETRE SRL.

DEBITI CHIROGRAFARI:

4) PRESTITALIA SPA (cessione del quinto)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti di Prestitalia SPA per un importo pari ad € 5.492,33 per una cessione del quinto (doc. 35 - 36).

5) JUNE SPV (mutuo chirografario)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della JUNE SPV dell'importo di € 20.902,00 per un mutuo chirografario. Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL (cfr. centrali dei rischi doc. 4-9).

6) PURPLE SPV (fido anticipo fatture)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della PURPLE SPV dell'importo di € 43.857,31 per un fido – anticipo fatture richiesto in favore della ESSETRE SRL e personalmente garantito dal Sig. Alberto Santolini. Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL (doc. 38, 39 e 40).

7) INTESA SAN PAOLO (fido anticipo fatture)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della INTESA SAN PAOLO dell'importo di € 65.000,00 per un fido – anticipo fatture richiesto in favore della ESSETRE SRL e personalmente garantito dal Sig. Alberto Santolini. Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL (cfr. centrali dei rischi doc. 4-9).

8) GENERAL ZINCO SRL (fornitore)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della GENERAL ZINCO SRL dell'importo di € 3.216,32 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Fermo nei confronti della ditta individuale del Santolini su fatture relative a forniture della ditta stessa (doc. 41 e 42).

9) REGIONE MARCHE (bolli auto)

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della Regione Marche dell'importo di € 4.060,49 per bolli auto non pagati (doc. 43).

LAZZARI DANIELA: La Sig.ra Lazzari Daniela ha una complessiva posizione debitoria pari a € 149.339,93 oltre ai costi dell'OCC e della presente procedura.

I debiti sono così ripartiti:

DEBITI PRIVILEGIATI:

1) FEDAIA SPV (mutuo fondiario prima casa ex CARILO)

La Sig.ra Lazzari è debitrice della Fedaia SPV dell'importo di € 117.043,07 (doc. 32) in forza di contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con Banca Marche (doc. 33). Il mutuo era stato richiesto per acquistare la casa di Via Einaudi 20 a Osimo da adibire a casa di abitazione del nucleo familiare. La Sig.ra Lazzari è inoltre debitrice nei confronti del medesimo istituto della somma di € 31.133,78 in via chirografaria, come da precisazione del credito.

La Banca Marche ha ceduto il proprio credito alla Fedaia SPV che ha promosso l'esecuzione immobiliare R.G.E. 465/2015 tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 3 novembre p.v. (doc. 28). Le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare sono state stimate in € 10513,37 tenuto conto delle spese note sino al momento della redazione del presente atto (doc. 33b). Dette spese verranno poste in prededuzione nella procedura.

2) REGIONE MARCHE (bolli auto)

La Sig.ra Daniela Lazzari risulta essere debitrice nei confronti della Regione Marche dell'importo di € 163,08 per bolli auto non pagati (doc. 43).

In riferimento agli altri debiti contratti dal Sig. Santolini si segnala che gli stessi ricadono sulla Sig.ra Lazzari perché gli stessi sono coniugati in regime di comunione dei beni.

D2) DEBITI SORTI IN OCCASIONE DELLA PROCEDURA e COMUNI A TUTTI GLI Istanti

1) Spese Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)

Le spese inerenti all'OCC sono ad indicarsi in € 9.867,36 comprensivi di iva, così come da compenso pattuito con il professionista, calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto e detratti gli acconti già versati. Detti importi verranno pagati in prededuzione nella procedura (doc. 12 – 13).

2) Spese legali per la presente procedura (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore degli Avv.ti Giorgia Camerata e Silvia Armati e della Rag. Susanna Vitali, per l'assistenza tecnica, sono ad indicarsi in Euro 12.439,27 iva inclusa. Detti importi verranno pagati in prededuzione nella procedura (doc. 14).

E. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI PROPONENTI E DEL LORO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è composto dai Sig.ri Alberto Santolini e Daniela Lazzari e da due figlie maggiorenni (nate nel 1996 e nel 2002) attualmente a studentesse e fiscalmente a carico della famiglia.

Il nucleo familiare sostiene spese vive necessarie per € 1.740,00 al mese così come riportato nel prospetto in allegato (doc. 44)

F. SULLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che formulano i debitori prevede un accordo dilatorio con remissione parziale del debito e verrà onorata con i redditi da lavoro dipendente dei Sig.ri Alberto Santolini e Daniela Lazzari. Ed infatti, come segnalato ai punti che precedono gli stanti sono attualmente lavoratori dipendenti.

Tolte le spese vive residuano nel complesso nel nucleo familiare € 700,00 con cui far fronte alla proposta di accordo.

Effettuata la predetta premessa, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con la preliminare considerazione che la fattibilità della proposta di cui in proseguo, non può prescindere dalla immediata declaratoria di sospensione – inaudita altera parte- della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 465/2015 del Tribunale di Ancona.

F.1 Ipotesi di accordo e descrizione della proposta

La proposta di accordo di composizione della crisi prevede la soddisfazione parziale del creditore privilegiato Fedaiia SPV attraverso un piano rateale che attribuirà al suddetto istituto una soddisfazione pari al 75% del credito vantato in via privilegiata con la corresponsione somma di € 87.782,30 ed una soddisfazione del 5% del credito vantato in via chirografaria con la corresponsione di € 1.606,69. Dette somme sono ben superiori al valore degli

immobili degli istanti al prossimo esperimento d'asta – fissato in € 82.806,75 per l'appartamento ed € 8.707,00 per il garage - ovvero a quello oggettivamente realizzabile in caso di vendita dei beni dei proponenti, anche alla luce dell'andamento delle vendite giudiziarie immobiliari presso i Tribunali Italiani. Il valore degli immobili al terzo esperimento d'asta è stato aumentato di quasi € 1.000,00.

Il vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria è indubbio. Infatti, in primo luogo gli istanti offrono un valore ben superiore al prezzo base d'asta ed inoltre i creditori procedenti otterrebbero un sicuro risparmio rispetto all'alternativa liquidatoria – nella quale dovrebbero sostenere i costi per le aste successive fino all'aggiudicazione (che potrebbe anche non avvenire o avvenire oltre il terzo esperimento con ulteriore deprezzamento del bene e aumento dei costi a loro carico).

I crediti privilegiati vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione vengono soddisfatti integralmente in quanto già ridotti nel loro ammontare in forza della rottamazione e saldo e stralcio.

La JULIET SPV viene soddisfatta nella medesima percentuale offerta alla FEDAIA SPV nel rispetto della *par condicio creditorum*, così come gli altri crediti privilegiati.

Per quanto concerne gli ulteriori creditori, sprovvisti di cause legittime di prelazione, l'inesistenza di ulteriori beni – sia mobili che immobili- su cui soddisfarsi, comporta una proposta stralcio dei crediti vantati, mediante soddisfazione di ciascun creditore chirografario nella misura percentuale del 5%.

Per le spese in prededuzione, relative sia alle spese della procedura esecutiva immobiliare sia a quelle dell' OCC, nonché in relazione agli onorari spettanti agli Avv.ti Giorgia Camerata, Silvia Armati ed alla Rag. Susanna Vitali, per l'assistenza tecnica, la proposta prevede la loro completa soddisfazione con rate in prededuzione.

F.2 Contenuto dettagliato della proposta di accordo di composizione della crisi

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del debito complessivo dei proponenti e dell'illustrata situazione reddituale e patrimoniale degli stessi, con l'indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori:

➤ FEDAIA SPV (mutuo fondiario prima casa ex CARILO)

Come predetto gli istanti sono debitori della Fedaia SPV dell'importo di € 117.043,07 (doc. 32) in forza di contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con Banca Marche (doc. 33). Il mutuo era stato richiesto per acquistare la casa di Via Einaudi 20 a Osimo da adibire a casa di abitazione del nucleo familiare. La Sig.ra Lazzari è inoltre debitrice nei confronti del medesimo istituto della somma di € 31.133,78 in via chirografaria, come da precisazione del credito.

La Banca Marche ha ceduto il proprio credito alla Fedaia SPV che ha promosso l'esecuzione immobiliare R.G.E. 465/2015 tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 3 novembre p.v. (doc. 26). Le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare sono state stimate in € 10513,37 tenuto conto delle spese note sino al momento della redazione del presente atto. Dette spese verranno poste in prededuzione nella procedura.

L'immobile è stato stimato nel corso della procedura esecutiva immobiliare RG. 465/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona in € 147.212,00 mentre il garage è stato stimato in € 12.368,00 (doc. 27). Il valore degli immobili degli istanti al prossimo esperimento d'asta –è stato fissato in € 82.806,75 per l'appartamento ed € 8.707,00 per il garage (doc. 28)

Appare evidente, pertanto, che il creditore procedente non realizzerà l'importo dovuto al prossimo esperimento d'asta.

Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito offrendo una soddisfazione pari al 75% del credito vantato in via privilegiata con la corresponsione somma di € 87.782,30 ed una soddisfazione del 5% del credito vantato in via chirografaria con la corresponsione di € 1.606,69.), in rate mensili come da prospetto in calce. Le spese legali per la procedura esecutiva immobiliare vengono invece soddisfatte integralmente;

➤ ***Agenzia delle entrate Riscossione***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo pari ad € 15.032,70.

Il Sig. Santolini ha ottenuto la possibilità di accedere ai c.d. “saldo e stralcio” ex Legge n. 145/2018 e “rottamazione ter” ed D.L. n. 119/2018. In ordine a tali due ultime iniziative, risulta che, quanto alla prima, tutte le rate sono state pagate (salvo le due sospese causa emergenza sanitaria), mentre, in ordine alla seconda, ogni rata sino ad oggi è stata corrisposta e l'ultima programmata è quella del maggio 2023 (doc. 19).

Il debito residuo verrà onorato integralmente nella presente procedura alle scadenze e con le rate pattuite con Agenzia delle Entrate Riscossione.

➤ ***JULIET (mutuo ipotecario per garanzie prestate in favore di Essetre)***

Il Sig. Alberto Santolini è debitore della JULIET dell'importo di € 45.000,00 in forza di contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato con UBI poi ceduto a CARILO ed infine ceduto a JULIET (doc. da 4 a 9). Detto importo era stato richiesto per fornire liquidità alla ESSETRE SRL. **Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 32.400,00 (pari al 72% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce;**

➤ ***REGIONE MARCHE (bolli auto)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della Regione Marche dell'importo di € 4.060,49 per bolli auto non pagati (doc. 43).

La Sig.ra Daniela Lazzari risulta essere debitrice nei confronti della Regione Marche dell'importo di € 163,08 per bolli auto non pagati (doc. 43).

Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 3.167,68 (pari al 75% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce.

➤ ***PRESTITALIA SPA (cessione del quinto)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti di Prestitalia SPA per un importo pari ad € 5.492,33 per una cessione del quinto (doc. 35 – 36 -37). **Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 274,62 (pari al 5% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce;**

➤ ***JUNE SPV (mutuo chirografario)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della JUNE SPV dell'importo di € 20.902,00 per un mutuo chirografario. Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL. **Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 1.045,10 (pari al 5% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce;**

➤ ***PURPLE SPV (fido anticipo fatture)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della PURPLE SPV dell'importo di € 43.857,31 per un fido – anticipo fatture richiesto in favore della ESSETRE SRL e personalmente garantito dal Sig. Alberto Santolini (doc. 38 – 39 – 40). Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL. **Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 2.192,87 (pari al 5% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce;**

➤ ***INTESA SAN PAOLO (fido anticipo fatture)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della INTESA SAN PAOLO dell'importo di € 65.000,00 per un fido – anticipo fatture richiesto in favore della ESSETRE SRL e personalmente garantito dal Sig. Alberto Santolini. Il finanziamento veniva utilizzato per fornire liquidità alla ESSETRE SRL. **Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 3.250,00 (pari al 5% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce.**

➤ ***GENERAL ZINCO SRL (fornitore)***

Il Sig. Alberto Santolini risulta essere debitore nei confronti della GENERAL ZINCO SRL dell'importo di € 3.216,32 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Fermo nei confronti della ditta individuale del Santolini su fatture relative a forniture della ditta stessa.

Gli istanti propongono pertanto di stralciare il debito pagando la somma di € 160,82 (pari al 5% del dovuto), in rate mensili come da prospetto in calce.

➤ *Spese Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)* Le spese inerenti all'OCC sono ad indicarsi in € 9.867,36 comprensivi di iva, così come da compenso pattuito con il professionista, calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto e detratti gli acconti già versati. Detti importi verranno pagati in prededuzione nella procedura.

➤ *Spese per spese della procedura esecutiva- accantonamento (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)*

Le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare rubricata con n. RGE 465/2015 sono state quantificate in € 10.513,37 tenuto conto delle spese sino al momento note. Dette spese verranno onorate integralmente.

➤ *Spese legali per la presente procedura (CREDITO PRIVILEGIATO, IN PREDEDUZIONE)*

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore degli Avv.ti Giorgia Camerata e Silvia Armati e della Rag. Susanna Vitali, per l'assistenza tecnica, sono ad indicarsi in Euro 12.439,27 iva inclusa. Detti importi verranno pagati in prededuzione nella procedura.

In ordine alle tempistiche di pagamento il piano di rateizzazione mensile della presente proposta di accordo prevede l'impegno di una somma complessiva pari ad Euro 700,00 mensili offerte per il buon fine della procedura. La proposta prevede 260 rate mensili e si concluderebbe in 21 anni.

F.3 Tabella analitica della proposta

ELENCO PASSIVITA'			PIANO PROPOSTO AI CREDITORI	
NATURA	CREDITORE	IMPORTO	% SODDISFAZIONE	FABBISOGNO
PREDEDUZIONE	COMPENSO OCC	9.867,36	100,00%	9.867,36
	ADVISOR	12.439,27	100,00%	12.439,27
	SPESE procedura esecutiva	10.513,37	100,00%	10.513,37
PRIVILEGIATI	FEDAIA SPV (cointestato Lazzari Santolini) (ipoteca x mutuo	117.043,07	75,00%	87.782,30
	UBI (Santolini garanzie per ESSETRE) divenuta CARILO e pi JULIET	45.000,00	75,00%	33.750,00
	ADER santolini rottamazione	9.186,44	100,00%	9.186,44
	ADER santolini rottamazione	5.846,26	100,00%	5.846,26
	Regione Marche Santolini	4.060,49	75,00%	3.045,37
	Regione Marche Lazzari	163,08	75,00%	122,31
CHIROGRAFARI	Prestitalia spa (cessione del quinto Santolini)	5.492,33	5,00%	274,62
	JUNE SPV (Santolini)	20.902,00	5,00%	1.045,10
	Purple SPV SRL (SANTOLINI Garanzie per Essetre)	43.857,31	5,00%	2.192,87
	Intesa San Paolo (santolini)	65.000,00	5,00%	3.250,00
	General Zinco Srl (santolini)	3.216,32	5,00%	160,82
	FEDAIA SPV (cointestato Lazzari Santolini) chirografario	32.133,78	5,00%	1.606,69
TOTALI		351.901,08		148.262,77

F.4 Attestazione della proposta di accordo con i creditori

Gli istanti al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. 3/2012, si sono rivolti all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona per richiedere la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento (doc. da 1 e 2); In data 25.03.2021 il Referente dell'OCC nominava come gestore l'Avv. Jacopo Morico, [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] con studio professionale ad Ancona in Via Astagno 3 (P.E.C.: jacopo.morico@pec-ordineavvocatiancona.it – FAX: 071/205356);

Il predetto professionista, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. 3/2012, n.3, ha attestato la proposta di accordo dei debitori, sostenendo espressamente *“la ragionevole fattibilità della proposta di accordo di composizione della crisi su cui si basa la domanda, in quanto il piano stesso appare coerente, potendo astrattamente condurre a risultati ragionevolmente conseguibili”* (cfr. pagina 20 della relazione del gestore doc. 3 allegato al ricorso).

G. SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di accordo presenta gli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Gli istanti sono proprietari della casa di abitazione e del garage di pertinenza, oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare RG. 465/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona. L'appartamento è stato stimato nel corso della procedura esecutiva immobiliare in € 147.212,00 mentre il garage è stato stimato in € 12.368,00. Il valore degli immobili degli istanti al prossimo esperimento d'asta –è stato fissato in € 82.806,75 per l'appartamento ed in € 8.707,00 per il garage.

Considerando i valori sopra indicati, qualora gli immobili venissero aggiudicati all'offerta minima il ricavato non sarebbe sufficiente a coprire tutti i crediti, ivi comprese le spese della procedura esecutiva immobiliare che a seguito dell'aggiudicazione sarebbero maggiori.

Con l'approvazione della presente proposta si avrebbe altresì il vantaggio di ridurre sensibilmente il compenso spettante al delegato alla vendita e le ulteriori prevedibili spese di pubblicità delle vendite giudiziarie (giornali, siti internet e postali) a carico dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare individuale.

Inoltre, si è già avuto modo di rappresentare come gli ultimi andamenti delle vendite giudiziarie immobiliari presso i Tribunali italiani evidenzino un'estrema difficoltà di realizzazione –sia in termini temporali che di valori di realizzo rispetto al valore originariamente periziato- dei crediti vantati nei confronti dei debitori, sottoposti –come nel caso di specie-, a procedura esecutiva immobiliare.

Tale circostanza, sorretta dall'ulteriore ed ovvia considerazione che -stante l'incapienza già annunciata per il creditore privilegiato in caso di liquidazione dell'immobile (unica proprietà dei debitori su cui potersi rivalere)-, gli ulteriori creditori chirografari non riceverebbero alcuna soddisfazione, implica che il prospetto di riparto preveda -per questi ultimi- percentuali soddisfatti inferiori rispetto a quella prevista per il creditore munito di privilegio.

Occorre inoltre considerare che la situazione delle aste immobiliari si trova attualmente in una situazione di stallo dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19 che ha determinato il blocco di tutte le procedure esecutive sulla prima casa, come nel caso di specie. Ciò determina in primo luogo un evidente allungamento delle procedure esecutive immobiliari e inoltre il rischio di non trovare un acquirente per l'immobile nemmeno nell'ambito di una procedura esecutiva (che potrebbe essere infine estinta per antieconomicità). Infatti, molti privati hanno perso il lavoro o sono attualmente in cassa integrazione e non hanno i fondi ed i requisiti necessari per partecipare ad un'asta; anche eventuali piccoli imprenditori/investitori vedono notevolmente ridotta la possibilità di rivendita dell'immobile acquistato all'asta.

La presenza stessa degli immobili costituisce una garanzia per i creditori; l'immobile di proprietà degli istanti è ipotecato e resterà come garanzia per tutta la durata della procedura.

Inoltre, le figlie degli istanti, studentesse al momento della redazione del presente atto, una volta terminati gli studi potranno iniziare a contribuire economicamente alle esigenze familiari.

Alla luce delle predette osservazioni si ritiene statisticamente più conveniente la proposta rispetto alla procedura esecutiva immobiliare pendente perché con la proposta si assicura il pagamento nelle rispettive quote di tutti i creditori con scadenze prefissate. Ed infatti occorre considerare che tutti i creditori complessivamente considerati non avrebbero alcuna possibilità di vedersi soddisfatti in modo migliore di quello proposto, la proposta di accordo appare l'unica alternativa conveniente.

H. SUL DILAZIONAMENTO ULTRANNUALE DEL CREDITO PRIVILEGIATO

La proposta avanzata dai debitori è da considerarsi ammissibile e non appare in contrasto con l'art.8 comma 4 della L. 3/2012 in quanto, come da giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte di Cassazione *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art.8, comma IV, Legge n.3 del2012,.....purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto [...]”* (Cass. Sent. n.17834/2019 del 03/07/2019).

Ed ancora -in senso analogo- con altra recente sentenza (Cass. Sent. n. 27544 del 28/10/2019), ed in riferimento ad una proposta di piano del consumatore che prevedeva una dilazione dei pagamenti di significativa durata, la Suprema Corte ulteriormente ribadisce come

tale proposta sia omologabile “*non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori [...]*”.

Orbene, la massima ricavabile dalle richiamate sentenze dalla Suprema Corte, se appare certamente valevole per il piano del consumatore, assume una valenza e portata maggiore nel caso di una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7, comma I, L.3/2012, ove la valutazione afferente alla fattibilità vantaggiosità dell'accordo è rimessa ai creditori in relazione ai loro specifici interessi; ammettendosi –in tal sede- il sindacato del Giudice, esteso alla legittimità dell'accordo sotto il solo profilo giuridico, ovvero relativo alla valutazione circa la corrispondenza della proposta ai requisiti e documenti richiesti dalla normativa ex Legge 3/2012.

Per mero tuziorismo, si precisa come la proposta d'accordo formulata dagli istanti appaia legittima anche sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento, posto che la stessa, valutata secondo i dettami mutuati dalla L. 89/2001 (cd “LeggePinto”), non trova applicazione nelle procedure da sovraindebitamento, e ciò alla luce della considerazione di come- al di là del limite semestrale indicato dall'art. 12 bis, comma VI, relativo alla fase che va dalla presentazione della proposta all'omologazione-, tutti gli eventi successivi sono del tutto estranei alla procedura, ma interessano l'esecuzione dell'accordo che assume valenza privatistica, toccando esclusivamente il rapporto che si viene a creare tra le parti.

Inoltre, pare opportuno considerare che il mutuo oggetto del presente piano era stato contratto per 30 anni e che comunque i mutui fondiari vengono concessi con una durata media analoga a quella proposta nella presente procedura. Infatti, la durata media del mutuo in Italia si aggira intorno a 25 anni. La maggioranza dei mutui stipulata (74,3%) ha una durata compresa tra 21 e 30 anni secondo i dati Istat.

Di conseguenza non si impone un grosso sacrificio per la banca che rimarrebbe comunque garantita dall'ipoteca sull'immobile in caso di inadempimento del piano e che, in ogni caso, ha sicuramente altri introiti, derivanti dagli innumerevoli contratti di mutuo all'attivo.

*** **

Tanto premesso gli istanti, come sopra rappresentati domiciliati e difesi,

RICORRONO

All' Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, affinché, previ gli adempimenti di rito,

VOGLIA

Disporre l'immediata sospensione – inaudita altera parte- della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 465/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 3 novembre p.v.

VOGLIA

ammettere i Sigg.ri Alberto Santolini e Daniela Lazzari alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 9 e ss, L. 3/2012, secondo la proposta allegata, corredata dalla relazione attestante la relativa fattibilità del professionista nominato avente funzioni di OCC e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza di cui all' art 10, comma 1, L. 3/2012, disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori.

VOGLIA ALTRESI'

dichiarare la sospensione delle procedure esecutive in essere

VOGLIA INOLTRE

dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Si indica come consulente di parte la Rag. Comm.sta Vitali Susanna con studio in Portomaggiore (FE), via Carlo Cavallini n. 7/a, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, sez. A con il n. 165.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente procedura è sottoposta al versamento in misura fissa di € 98,00.

Si allegano:

1. Domanda di nomina gestore per Lazzari;
2. Domanda di nomina gestore per Santolini;
3. Attestazione OCC e relazione particolareggiata del gestore;
4. Crif Santolini;
5. CTC Santolini;
6. Visura Banca D'Italia Santolini;
7. CAI Santolini;
8. Crif Lazzari;
9. CTC Lazzari;
10. Visura Banca D'Italia Lazzari;
11. CAI Lazzari;
12. Preventivo OCC Santolini;
13. Preventivo OCC Lazzari;
14. Pattuizione onorari difensori;
15. Visura INPS Santolini;
16. Visura INPS Lazzari;

17. Visura Essetre SRL;
18. Chiusura fallimento Essetre;
19. Rottamazione;
20. Stato di famiglia;
21. Contratto di lavoro Santolini;
22. Redditi 2017 - 2018 – 2019 Santolini;
23. Redditi 2020 Santolini;
24. Contratto di Lavoro Lazzari;
25. Redditi 2017 - 2018 – 2019 Lazzari;
26. Redditi 2020 Lazzari;
27. Perizia;
28. Prossimo esperimento d'asta;
29. PRA Santolini;
30. PRA Lazzari;
31. Estratto conto Lazzari;
32. Precisazione del credito Fedaià ed allegati;
33. Contratto di mutuo;
34. Debito Juliet;
35. Contratto Prestitalia;
36. Precisazione del credito Prestitalia;
37. Conteggio Prestitalia;
38. Debito Purple garanzie originali;
39. Debito Purple corrispondenza;
40. Debito purple finanziamenti;
41. Decreto ingiuntivo General Zinco;
42. Fatture General Zinco;
43. Debito Regione Marche;
44. Spese familiari;
45. Carichi pendenti e casellario Santolini;
46. Carichi pendenti e casellario Lazzari;

Con osservanza.

Ancona - Roma, 21.10.2021

Avv. Giorgia Camerata

Avv. Silvia Armati



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione Fallimentare Ufficio di Ancona CIVILE

VERBALE del piano di accordo del debitore n. r.g. 3/2021

Oggi **28 ottobre 2021**, ore **13.08**, innanzi al Giudice dott. Pietro Merletti compaiono i ricorrenti Santolini Alberto e Lazzari Daniela; con l'avv. Giorgia Camerata e l'Occ avv. Iacopo Morico. Il ricorrente afferma che nella sua azienda vi è un dipendente, di anni 75, ancora al lavoro; per cui la prosecuzione al lavoro come prospettata dai ricorrenti potrebbe essere possibile.

Il giudice, rilevato che la proposta, come vagliata dall'Occ che la conferma, soddisfa i requisiti di legge; valutata la fattibilità tecnica dell'accordo come offerto dalle parti;

fissa udienza per il 29 gennaio 2022 h 11.00; dispone che la proposta con il decreto siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale, nonché nel registro delle imprese; dispone la sospensione della esecuzione immobiliare n 465/2015; nonché la trascrizione del presente decreto di fissazione della udienza di accordo per la composizione della crisi sull' immobile sito in Osimo, Via Einaudi 20, oggetto della esecuzione 465/15; nonché sulle autovetture di proprietà dei ricorrenti; dispone che non possano essere iniziate o proseguite esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni dei ricorrenti, per titolo anteriore a tale decreto, con la eccezione di titolari di crediti impignorabili; dispone che i ricorrenti, a partire dal momento in cui viene data pubblicità al decreto, effettuino tutti gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione solo previa eventuale autorizzazione del giudice; altrimenti gli stessi saranno inefficaci; avverte i ricorrenti che nei loro confronti attualmente le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Incombenti a carico dei ricorrenti.

Il Giudice
dott. Pietro Merletti